Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 21 marzo 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 21 MARZO 1977:

LEGGE 14 marzo 1977, n. 73.
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 21 MARZO 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1976, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3006)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1977, n. 65.
Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:

« I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Art. 2.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di riversibilità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66.
Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1° e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1976.

Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno 1977.

Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37.

I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad

apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **67**.

Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, e successive modificazioni;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963, Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1968, Atti di Governo, registro n. 216, foglio n. 49, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di competenze a favore dello Stato in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali concernenti i servizi di trasporto a fune;

Visto l'art. 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la facoltà per le regioni a statuto ordinario di avvalersi degli organi consultivi dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune variazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri in relazione alla nuova organizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dipendente sia dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza degli uffici statali, sia dall'entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative, di personale e di uffici della predetta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, tra l'altro, in materia di trasporti a fune, sono venute a cessare le ragioni per le quali si era ritenuta a suo tempo necessaria, ai fini del coordinamento degli interventi statali nel settore, la presenza in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), degli interni (Direzione generale dell'amministrazione civile), dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sullo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si rende necessaria la sostituzione dell'unico rappresentante della regione suddetta in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, con un rappresentante per ciascuna delle due province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono state trasferite, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, le funzioni amministrative in materia di trasporti a fune già espletate dalla regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta, infine, l'opportunità di apportare talune ulteriori modifiche ed integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di assicurarle una migliore funzionalità in relazione sia alla natura dei suoi compiti, prevalentemente riguardanti la sicurezza dei servizi di trasporto a fune, sia alle esigenze delle regioni a statuto ordinario, nonché di quelle a statuto speciale non rappresentate permanentemente in seno alla commissione stessa;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, sono abrogate e sostituite con quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:

1) *Presidente*:

un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

2) *Vice presidente*:

un dirigente generale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3) *Membri*:

a) nove rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelti fra i dirigenti o i funzionari tecnici degli uffici centrali e periferici, particolarmente esperti in materia di trasporti a fune;

b) un rappresentante tecnico del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio;

c) un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante tecnico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

e) un rappresentante del Ministero della difesa - Scuola militare alpina di Aosta, esperto in materia di valanghe;

f) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Trento - ispettorato generale dei trasporti;

g) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Bolzano - ispettorato generale dei trasporti;

h) un rappresentante tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia;

i) un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), esperto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l) sei docenti universitari scelti fra quelli delle seguenti materie o di materie ad esse affini: scienza delle costruzioni, costruzioni stradali e ferroviarie; tecnica ed economia dei trasporti; meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine; tecnologia, chimica applicata, metallurgia; elettrotecnica, impianti elettrici, misure elettriche;

m) quattro esperti nelle discipline tecnico-scientifiche o giuridico-amministrative interessanti il settore dei trasporti a fune.

4) *Segreteria*:

quattro funzionari della carriera direttiva tecnica del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - dei quali uno, con funzioni di capo della segreteria, è membro a tutti gli effetti della commissione.

Art. 3.

Quando, agli effetti dell'art. 1, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni, una regione a statuto ordinario intenda avvalersi dell'attività consultiva della commissione per le funicolari aeree e terrestri ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, alle adunanze della commissione stessa partecipa, a tutti gli effetti, un rappresentante della regione suddetta.

In maniera analoga si procede quando una regione a statuto speciale, non rappresentata permanentemente in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, richieda il parere della commissione stessa su questioni comunque attinenti all'istituzione, alla trasformazione ed all'esercizio di servizi di trasporto a fune di propria competenza.

Art. 4.

Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri questioni di carattere generale, ovvero attinenti alla formulazione od alla interpretazione della normativa tecnica sulla sicurezza dei servizi di trasporto a fune, su invito del presidente, possono intervenire alle adunanze della commissione, ed alle riunioni dei comitati di cui al successivo art. 6, esperti designati dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), dall'Associazione nazionale industria meccanica ed affini (ANIMA), dall'Associazione siderurgica (ASSIDER) e dall'Associazione nazionale fra i direttori d'esercizio di impianti a fune (ANIDIEF).

Art. 5.

Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e terrestri ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri funzionari del Ministero dei trasporti e di altri Ministeri, di assistenti dei professori membri della commissione stessa, di liberi docenti, di professionisti o comunque di operatori del settore, anche affidando ad essi determinati incarichi.

Su invito del presidente, le persone indicate al precedente comma possono assistere ai lavori della commissione e dei comitati di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche dalle persone indicate ai precedenti articoli 4 e 5, per la trattazione di particolari questioni.

Il parere dei comitati di cui al precedente comma non può sostituire quello della commissione, quando quest'ultimo sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 7.

Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la commissione per le funicolari aeree e terrestri e può dettarne, altresì, le modalità di funzionamento.

Indipendentemente dalla composizione indicata al precedente art. 2, il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, può nominare membri onorari della commissione coloro che ne abbiano fatto parte ininterrottamente per oltre un venticinquennio.

I membri onorari possono partecipare a tutti gli effetti alle adunanze della commissione, ma non hanno titolo ai gettoni di presenza o ad analoghe indennità eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per altre categorie di membri della commissione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977

LEONE

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. **68.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria ad Nives e dei SS. Pietro e Silvestro, in Sulmona.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria ad Nives e dei SS. Pietro e Silvestro, entrambe in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. **69.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'Istituto salesiano S. Giovanni Bosco di Genova.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto salesiano S. Giovanni Bosco - Opera Eugenio e Pierino Pretto », assunta dall'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. **70.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla provincia napoletana dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie, detti padri Scolopi, in Napoli.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia napoletana dei padri Scolopi », assunta dalla provincia napoletana dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie, detti padri Scolopi, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. **71.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro a Grado, in Pisa, dalla mensa arcivescovile pisana.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della sacra congregazione per i vescovi 20 marzo 1976, relativo alla separazione della parrocchia di S. Pietro a Grado, in Pisa, dalla mensa arcivescovile pisana, unite *ab antiquo.*

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. **72.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia S. Massimo delle suore della carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli, in Borgaro Torinese.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia S. Massimo delle suore della carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli, in Borgaro Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 206

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, in Oderzo, stabilimenti in Oderzo e Pordenone-Comina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, con sede in Oderzo (Treviso) e stabilimenti a Oderzo e Pordenone-Comina, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Venezia e Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, con sede in Oderzo (Treviso) e stabilimenti a Oderzo e Pordenone-Comina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Criteri, condizioni e modalità per l'effettuazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, del conguaglio dei contributi negli interessi per mutui edilizi agevolati.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 166, recante norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia;

Visto, in particolare, l'art. 16 della ricordata legge n. 166, il quale dispone che i contributi negli interessi per i mutui edilizi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigente e stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 a norma del quale per le operazioni di credito fondiario ed edilizio viene ora stipulato un solo contratto di mutuo, non facendosi più luogo alla stipula del contratto condizionato;

Ritenuto che si possa far luogo all'emanazione del decreto in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dello Stato per i mutui agevolati ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166, viene corrisposto agli istituti mutuanti in via provvisoria a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo, viene utilizzato in modo che anche nel periodo di preammortamento l'onere totale a carico del mutuatario non superi quello stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento e viene determinato nella sua misura definitiva al momento della stipula dei singoli atti pubblici di erogazione parziale, con relativo inizio dell'ammortamento, o dell'unico atto di erogazione e quietanza.

In conseguenza dell'anticipato utilizzo del contributo statale nel periodo di preammortamento il mutuatario ed eventuali aventi causa dovranno corrispondere nel periodo finale dell'ammortamento le semestralità del mutuo anche per la parte non più coperta dal contributo stesso, restando immutato a carico dello Stato l'onere complessivo.

Art. 2.

La misura definitiva del contributo statale è fissata con riguardo alla quota di mutuo erogata e messa in ammortamento o all'intero importo del mutuo nel caso di unico atto, con l'applicazione dei costi previsti nel decreto ministeriale vigente al momento della stipula degli atti o dell'atto di cui trattasi.

Nel caso di atto pubblico di erogazione parziale il contributo statale è definitivo per la quota di mutuo erogata ed entrata in ammortamento.

Art. 3.

Con riferimento alla data dell'ultima o unica erogazione a saldo si effettuerà il conguaglio tra l'importo delle semestralità di contributo erogate nella misura impegnata nel decreto di concessione emanato sulla base della delibera di mutuo e l'importo complessivo delle semestralità effettivamente dovute in base ai costi applicati nei singoli o nell'unico atto di erogazione.

Analogamente, con riferimento alla stessa data verranno operati i conguagli conseguenti a variazioni della durata dell'operazione o a riduzione dell'importo globale del mutuo.

Sulla prima semestralità di contributo successiva alla stipulazione dell'atto di erogazione a saldo ed occorrendo su quelle che seguono verrà effettuata la liquidazione dei conguagli di cui sopra a favore dello Stato o dell'istituto di credito mutuante.

Art. 4.

Per consentire l'effettuazione dei conguagli anzidetti l'istituto di credito mutuante trasmetterà al Comitato per l'edilizia residenziale - C.E.R., l'atto o gli atti di erogazione del mutuo, unitamente ad un prospetto contenente i calcoli relativi al contributo statale spettante sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - C.E.R., provvede con proprio decreto ad apportare le variazioni nella misura del contributo statale sull'operazione rispetto a quella liquidata a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo sulla base del proprio decreto di concessione emanato ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1977
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 204

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1977.

Ampliamento della riserva naturale orientata « Gardesana Orientale », in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento degli equilibri della natura è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.N.C.);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmene la loro destinazione e conservazione;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la riserva naturale integrale « Gardesana Orientale », pari ad Ha 96, occupante parte della foresta demaniale del monte Baldo, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Malcesine, provincia di Verona;

Rilevato che all'interno della suddetta riserva, a causa della frequente caduta di massi sulla sottostante strada statale n. 249, sono state costruite, a cura dell'A.N.A.S., numerose opere di protezione alterando così l'aspetto naturalistico di gran parte della zona;

Considerato che per tale motivo, la riserva citata, data anche la eccessiva pendenza che il terreno offre, è insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, per cui si rende necessario un adeguato ampliamento dell'attuale superficie;

Accertato che nel su menzionato territorio della foresta demaniale del monte Baldo, e precisamente nella località « Gardesana Orientale », è stata individuata una zona che accorpata all'intera area della sopra citata « Riserva naturale », già esistente, viene a formare un più esteso ed un più rispondente territorio, di complessivi Ha 218, ubicato a quota media di m 180 s.l.m. e compreso nei fogli di mappa numeri 1, 2, 3, tutti in parte della sezione B - Monti, foglio III della carta sinottica, scala 1:25000 della predetta foresta in comune di Malcesine, provincia di Verona.

Tale zona è un'area di notevole interesse botanico e forestale per la presenza di tipica flora mediterranea arbustiva ed arborea, che costituisce un eccezionale relitto xerotermico;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della società botanica, nonché nel rapporto al programma economico nazionale 1971-75 (progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in vari studi di carattere botanico, forestale e faunistico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo emesso in data 1° dicembre 1976, n. 28/82;

Decreta:

Art. 1.

La località « Gardesana Orientale », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale del monte Baldo, per complessivi Ha 218, ricadente in comune di Malcesine, provincia di Verona, esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale integrale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto annulla quello precedentemente adottato tramite il suddetto decreto ministeriale del 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, solo ed unicamente per la parte che riguarda la costituzione della riserva naturale integrale « Gardesana Orientale », mentre rimane valido per tutto il resto del testo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

RIDUZIONE DELLA CARTA SINOTTICA ALLA SCALA 1:25.000
F. D. MONTE BALDO
R. N. I. GARDESANA ORIENTALE
VAL MARZA
PROVINCIA DI TRENTO
ROCCHETTA
LAGO DI GARDA
NAVENE
Comune di Malcesine
SEZIONE B - MONTI
PROVINCIA DI TRENTO
1
2
3
CONFINE DI PROVINCIA
CONFINE DI SEZ. COMUNE
FOGLIO DI MAPPA
LIMITE DI FORESTA
RISERVA PRECEDENTE
RISERVA ATTUALE

(2434)
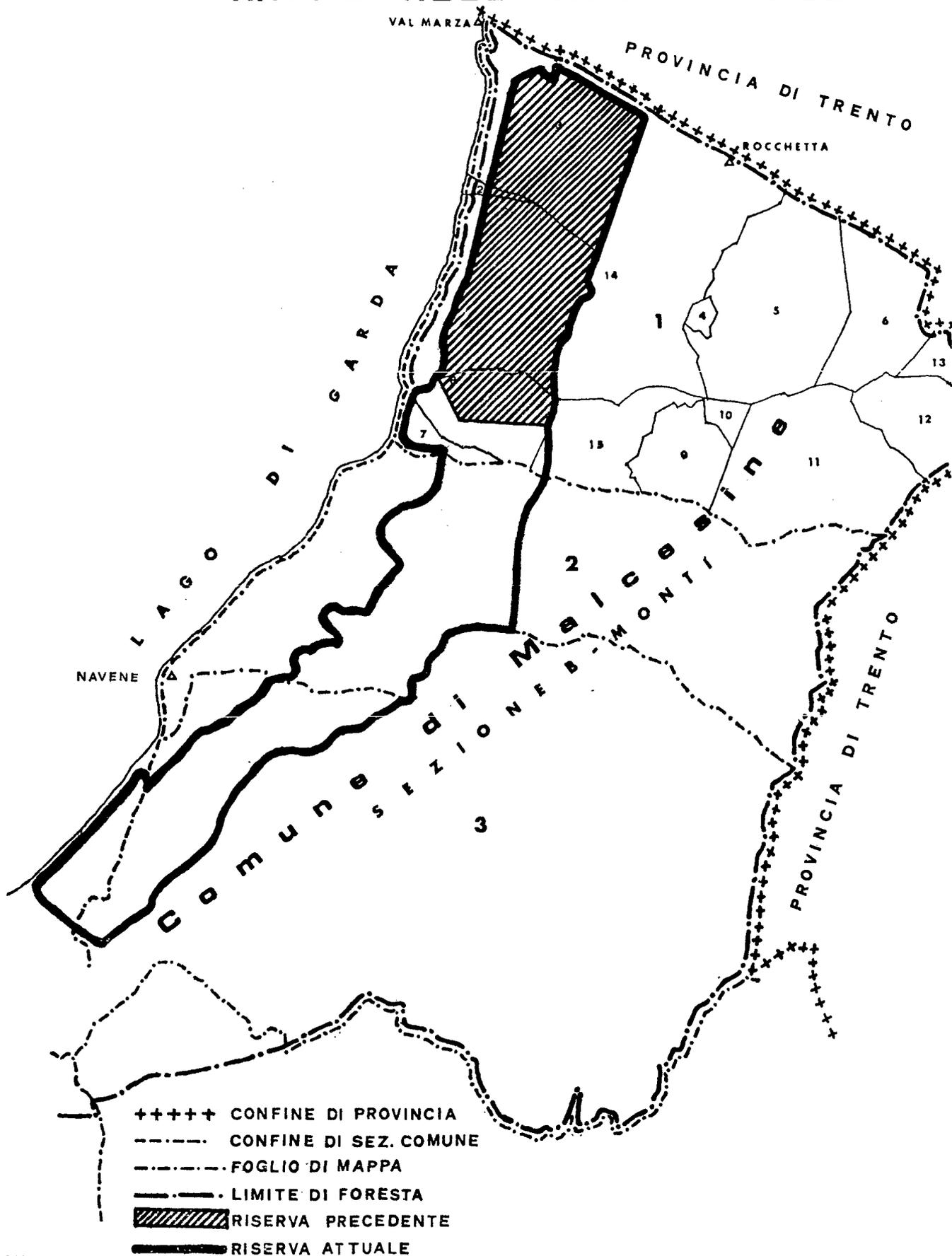
DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 23 maggio 1975, 6 dicembre 1975, 4 marzo 1976 e 10 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Vincolo delle risorse idriche, a norma della legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive disposizioni, per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti della regione Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1963, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato approvato, a norma della detta legge, il piano regolatore generale degli acquedotti;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del suddetto piano regolatore generale degli acquedotti, le risorse idriche di cui all'art. 2, lettera *b*), della citata legge, 4 febbraio 1963, n. 129, vanno vincolate per consentire l'attuazione del piano stesso;

Considerato altresì che ai fini di cui sopra va indicata la portata delle risorse idriche da utilizzare nonché i singoli abitati e gruppi di abitati da servire in conformità del piano approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1853/68 in data 11 aprile 1969;

Visto il decreto 16 maggio 1972, n. A/710, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana con il quale sono state vincolate le risorse idriche che si configurano come « piccole derivazioni » di competenza regionale, ai sensi dello statuto della regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dell'art. 3 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 858;

Visto il rapporto 21 gennaio 1977, n. 26240, con il quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ha trasmesso l'elenco delle risorse idriche comprese nel piano regolatore generale degli acquedotti, risorse che si configurano come « grandi derivazioni » di competenza statale;

Considerato che è da provvedere anche al vincolo delle suddette risorse idriche;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti nella regione Sicilia le risorse idriche indicate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono vincolate ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

ELENCO DELLE RISORSE IDRICHE DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI, NON TRASFERITE AL DEMANIO REGIONALE E QUINDI DI COMPETENZA STATALE, DA VINCOLARE A NORMA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 MARZO 1968, N. 1090.

Avvertenze:

1) Le portate che figurano nell'elenco delle acque sottoposte a vincolo e specialmente quelle derivabili da invasi si riferiscono al giorno di massimo consumo, salvo diversa indicazione esplicitamente espressa nello stesso elenco per alcune risorse idriche.

2) Il numero d'ordine dello schema di adduzione riportato nella prima colonna, corrisponde a quello indicato nel piano regolatore degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969).

Numero d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Denominazione dei comuni serviti negli schemi	Provincia	*Note*
	Numero foglio al 100.000	Numero geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa	Portata da riservare (l/sec.)			
63	249	63	Invaso « Poma » - Partinico (F. Jato e Belice)	105	2.157,8	Palermo	PA	*Nota* per lo schema n. 123. (1) Portata già impegnata per l'acquedotto « Madonie Est ».
87	261	87	Invaso « Flascio » - Tortorici - Floresta	1176	237,1	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	
						Basilicò	»	
						Castroreale	»	
						Librizzi	»	
						Mazzarrà Sant'Andrea	»	
						Milazzo	»	
						Merì	»	
						Montalbano Elicona	»	
						Montagnareale	»	
						Novara di Sicilia	»	
						Oliveri	»	
						Patti	»	
						Raccuja	»	
						Rodì Milici	»	
						San Piero Patti	»	
						Sant'Angelo di Brolo	»	
						Tripi	»	
						Ucria	»	
91	258	75	Sorgenti « Risalaime » - Misilmeri	195		Misilmeri	PA	
		91	Invaso « Scansano » - Monreale	500	1.139,5	Palermo	»	
		76	Invaso « Monte Tesoro » - Marineo					
119	259	119	Invasi « Azzariolo » - Mezzojuso	279	2.090,0	Palermo	PA	
123	260	123	Sorgente « Foguara » - Petralia Sottana	1450		Petralia Soprana	PA	
		125	Sorgente « Romita » - Petralia Sottana	1500		Petralia Sottana	»	
		129	Sorgente « Fra Paolo » - Petralia Sottana	1340		Bompietro	»	
		137	Sorgente « Ghisa » - Petralia Sottana	1180				
		137	Sorgente « Margi » - Castellana Sicula	1190		Alimena	»	
			Bevaio - Polizzi Generosa	940		Castellana Sicula	»	
			Sorgente « Cilio » - Polizzi Generosa	953		Polizzi Generosa	»	
			Sorgente « Acquamalati » - Polizzi Generosa	1084		Valledolmo	»	
			Sorgente « Pietà » - Polizzi Generosa	1040		Marianopoli	CL	
			Sorgente « Urrà » - Polizzi Generosa	1003		Vallelunga	»	
			Portata media complessiva l/sec.		156,0 (1)			

Numero d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Denominazione dei comuni serviti negli schemi	Provincia	Note
	Numero foglio al 100.000	Numero geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa	Portata da riservare (l/sec.)			
135	261	135	Invaso « Ancipa » - Troina (F. Troina)	900	233,05 (1) (3)	Agira	EN	*Note* per lo schema n. 135. (1) La portata complessiva comprende i quantitativi già destinati ai comuni di Agira, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Sperlinga, Troina del progetto della « Cassa per il Mezzogiorno », già in corso di realizzazione. (2) Il volume annuo da riservare è di mc $3,5 \times 10^6$ con la portata da derivare nel giorno di massimo consumo di l/sec. 150,0, le opere acquedottistiche saranno comprensive delle canalizzazioni per lo allacciamento dei bacini Grisa e Girgiā nonché della sopraelevazione della diga. (3) La portata riservata dell'Ancipa si riduce da l/sec. 332,9 a l/sec. 233,0 per effetto della soluzione 135/A modificata in 135/v e 135/1. Alla portata riservata di l/sec. 233,0 per il giorno di massimo consumo corrisponde un volume annuo di mc $5,34 \times 10^6$ pari agli apporti delle nuove gronde da immettere nell'Ancipa dall'alto corso dei torrenti che scorrono sulle pendici nord del sistema montuoso di Monte Soro.
						Calascibetta	»	
						Cerami	»	
						Enna	»	
						Gagliano Castelferrato	»	
						Leonforte	»	
						Nicosia	»	
						Sperlinga	»	
						Troina	»	
	262	192	Invaso « Nicoletti » (F. Dittaino)	264	150,0 (2)	Caltanissetta	CL	
135/v	268	135/v	Pozzi in contrada Lomeo Cutrera			Piazza Armerina	EN	
						Aidone	»	
			Sorgente « Ballata » . .	300	113,9	Valguarnera	»	
138	262	138	Pozzi da scavare a sud di Piedimonte Etneo - Piedimonte Etneo	150	556,3	Catania	CT	*Nota* per lo schema n. 138. Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente nella zona contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 262.
139/1/2	261	139	Invaso « Bolo » - Bronte - Cesarò (F. Troina)	400	2.015,1	Catania	CT	
						Cesarò	ME	
						S.Teodoro	»	
141	262	141	Sorgenti « Fiumefreddo » - Fiumefreddo	15	974,6	Messina	ME	
145/1	260	145	Invaso « Blufi » - Petralia Sottana	655	427,4	Barrafranca	EN	
						Butera	CL	
						Caltanissetta	»	
						Mazzarino	»	
						Pietraperzia	EN	
						Resuttano	CL	
						Riesi	»	
						Santa Caterina Villarmosa	»	
147	258	147	Invaso « Garcia » - Contessa Entellina (Belice sin.)		307,9	Bisacquino	PA	
						Chiusa Sclafani	»	
						Siculiana	»	
						Alia	»	
						Alimena	»	
						Baucina	»	
						Caccamo	»	
						Ciminna	»	
						Lercara Friddi	»	
						Mezzojuso	»	
						Montemaggiore Belsito	»	
						Prizzi	»	
						Roccapalumba	»	
						Ventimiglia di Sicilia	»	
						Vicari	»	
						Villafrati	»	
						Buseto Palizzolo	TP	
						Calatafimi	»	
						Custonaci	»	
						Erice	»	
						Gibellina	»	
						Paceco	»	
						Partanna	»	
						Poggioreale	»	
						Salaparuta	»	
						Salemi	»	
						Santa Ninfa	»	
						Trapani	»	
						Valderice	»	
						Vita	»	
						Menfi	AG	
						Montevago	»	
						Sambuca di Sicilia	»	
						Santa Margherita Belice	»	

Numero d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Denominazione dei comuni serviti negli schemi	Provincia	Note
	Numero foglio al 100.000	Numero geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa	Portata da riservare (l/sec.)			
148	261	148	Galleria « Ciapparazzo » - Bronte	757	572,5	Aci Bonacorsi Aci Sant'Antonio	CT »	*Nota* per lo schema n. 148. Il vincolo va riferito alle falde sotterranee ricadenti nelle zone contornate in blu nei fogli n. 261 e n. 262. *Nota* per lo schema n. 148/A. (1) La presente soluzione è da mantenere. Essa non implica portate da riservare ma indica studi e ricerche quanto mai utili ai fini di eventuali miglioramenti delle previsioni di piano. *Nota* per lo schema n. 161. (1) Oggi impegnata per l'alimentazione dell'acquedotto « Madonie ovest ».
	262	140	Galleria « Pavone » - Piedimonte Etneo	620	286,0	Adrano Belpasso Biancavilla Bronte Camporotondo Etneo Catania Gravina di Catania Mascalucia Misterbianco Motta Sant'Anastasia	» » » » » » » » » »	
148/A			Soluzione totale o parziale dello schema precedente n. 148 mediante captazione di acque sotterranee nei territori comunali ricadenti nei versanti nord-est e nord-ovest del massiccio Etneo. Comuni di: Linguaglossa, Castiglione, Piedimonte Etneo, Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali, Giarre, Sant'Alfio, Milo, Zafferana, Santa Venerina, Bronte, Biancavilla di Sicilia, Centuripe, Santa Maria di Licodia, Paternò, Mascalucia, Pedara, Tre Castagni (in dipendenza degli studi in corso o da completare) (1) (Rimangono invariate le denominazioni dei comuni serviti dallo schema n. 148)			Nicolosi Paternò Pedara San Giovanni la Punta San Pietro Clarenza Sant'Agata li Battiati Santa Maria Licodia Tre Castagni Tremestieri Etneo Valverde Viagrande Aci Castello Aci Catena Acireale Giarre Mascali Riposto San Gregorio di Catania Sant'Alfio Santa Venerina Zafferana Etnea	CT »	
156	257	156	Lago artificiale delle Trinità - Castelvetrano	70	109,0	Marsala	TP	
159	261	159	Sorgente « Favara di San Domenico » - Adrano	300	316,5	Militello in Val di Palagonia	CT	
	261	160	Sorgente « Acqua di Misterbianco » - Adrano	263		Ramacca Scordia Vizzini Carlentini Francofonte	» » » » »	
161	259	161	Sorgente « Bocche di Sant'Andrea » - Castronovo di Sicilia	500		Acquaviva Platani Bompensiere	CL »	
	259		Sorgente « Liste di Sciacca » - Castronovo di Sicilia	520		Campofranco Caltanissetta	» »	
	259		Sorgente « Favara di Castronovo » - Castronovo di Sicilia Portata complessiva media	530	220,0 (1)	Delia Milena Montedoro Mussomeli	» » » »	

Numero d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Denominazione dei comuni serviti negli schemi	Provincia	Note
	Numero foglio al 100.000	Numero geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa	Portata da riservare (l/sec.)			
	259	161	Invaso « Fanaco » (F. Platani)	460	210,2	San Cataldo	CL	*Nota* per lo schema n. 165. Il vincolo va riferito alla falda sotterranea contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 259. *Nota* per lo schema n. 170. Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente nella zona contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 265. *Nota* per lo schema n. 187/v. (1) La portata riservata dall'invaso « Prizzi » verrà prelevata a valle della centrale di scarico di San Carlo. *Nota* per lo schema n. 202. Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente nella zona contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 270.
						Serradifalco	»	
						Sommatino	»	
						Sutera	»	
						Castronovo Siculo	»	
						Cammarata	»	
						San Giovanni Gemini	»	
						Casteltermini	»	
						Consorzio di Bonifica	»	
						Villaggi rurali	»	
165	269	177	Pozzi « Cavallaccio » - Biancavilla	200-155	600,0	Catania	CT	
170	265	170	2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano	87	250,0	Trapani	TP	
	265	176	2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano					
	265	179	2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano	67				
	265	182	2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano	68				
187	267	187	Sorgente « Favara di Santo Stefano » - Santo Stefano di Quisquina	725	120,0	Agrigento	AG	
						Aragona	»	
						Comitini	»	
	271/v	244/v	Invaso « Furore » - Naro	160	157,9	Favara	»	
						Ioppolo Giancaxio	»	
						Raffadali	»	
	259	161	Invaso « Fanaco » - Castronovo di Sicilia (F. Platani)	646	257,7	San Biagio Platani	»	
						Sant'Angelo Muxaro	»	
						Santa Elisabetta	»	
						Campobello di Licata	»	
						Canicattì	»	
						Grotte	»	
						Palma di Montechiaro	»	
						Racalmuto	»	
						Ravanusa	»	
						Alessandria della Rocca	»	
						Cianciana	»	
						Bivona	»	
						Santo Stefano Quisquina	»	
						Naro	»	
187/v	258	187/v	Invaso « Prizzi » sul fiume Sosio (esistente per uso idroelettrico). Soluzione alternativa	211	155,8 (1)			
195	266	195	Favara di Burgio - Caltabellotta - La sorgente n. 195 fornirà agli stessi comuni complessivamente altri l/sec. 113,1, impegnati nel progetto della « Cassa per il Mezzogiorno ».	179	175,9	Montallegro	AG	
						Porto Empedocle	»	
						Realmonte	»	
						Sciacca	»	
						Siculiana	»	
						Villaseta (fraz. AG)	»	
						San Leone	»	
202	270	202	Pozzo « Giusti » - S. Giovanni la Punta	247	130,0	Catania	CT	

Numero d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Denominazione dei comuni serviti negli schemi	Provincia	Note
	Numero foglio al 100.000	Numero geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa	Portata da riservare (l/sec.)			
208	270	208	Pozzo «Maugeri» - Valverde	153	200,0	Catania	CT	*Nota* per lo schema n. 208. Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente nella zona contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 270.
247 *bis*	276	247 *bis*	Gruppo Giardinelli - Comiso Sorgente subalvee e Bacino (1)	140	346,9	Gela Vittoria	CL RG	*Nota* per lo schema n. 247-*bis*. (1) Il gruppo fornisce già l/sec. 150,0 allo acquedotto Consorziale Vittoria - Gela.
250	277	250	Sorgente «Gruppo Coniglio» - Noto	430		Avola	SR	
	277	251	Sorgente «Gruppo Nucifera» - Noto	400	117,3	Noto	»	
	277	255	Sorgente «Izenca» - Noto	140				*Nota* per lo schema n. 259-*bis*.
257	276	257	Subalvea torrente «Irminio» - Ragusa	260	252,4	Ragusa	RG	Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente nella zona contornata in blu nel foglio 1:100.000, n. 273.
259 *bis*	273	259 *bis*	Pozzi «Gaudioso» . . .	560-570	221,1	Caltagirone Grammichele Licodia Eubea Mineo Nicemi	CT » » » CL	
260 *bis*	276	260 *bis*	Sorgente «Cafeo» - Ragusa	200	115,5	Modica	RG	
291/v	274	291/v	Pozzi «San Nicola» - Siracusa	6	345,0	Siracusa	SR	

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Veica S.p.a., in Mirano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Veica S.p.a. di Mirano (Venezia), ha effettuato due pagamenti anticipati di franchi francesi 388.800 e 432.000 cui ai modelli *B*-Import numero 3598892 e n. 3685697 rilasciati in data 12 agosto 1974 e 6 giugno 1974 dalla Banca cattolica del Veneto, per l'importazione di 19 semirimorchi «Trailor» di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernente le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Venezia il 10 gennaio 1975 per il modello *B*-Import n. 3685697, il 6 dicembre 1974 e il 16 gennaio 1975 per il mod. *B*-Import n. 3598892 con un ritardo, quindi, di centottantotto, ottantasette e centoventotto giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 21 novembre 1975 e 4 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con le istanze del 14 marzo 1975 non possono, neppure sotto

la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalla documentazione risulta che i certificati doganali per il transito comunitario interno sono stati rilasciati da tre dogane francesi a più riprese fra il 25 luglio 1974 ed il 9 dicembre 1974 mentre la ditta interessata ha effettuato le dichiarazioni di importazione definitiva solo a partire dal 6 dicembre 1974 fino al 16 gennaio 1975 senza peraltro aver chiesto proroga del termine di validità dell'impegno valutario assunto. Inoltre le argomentazioni addotte dalla ditta non trovano riscontro nella documentazione prodotta e pertanto non è stata fornita alcuna prova circa le ragioni del ritardo della importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Veica S.p.a. di Mirano (Venezia), mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto, nella misura del 5% di Fr.Fr. 388.800 + Fr.Fr. 432.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.M.B.I. S.p.a., in Borgaro Torinese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.I.M.B.I. S.p.a. di Borgaro Torinese (Torino), ha effettuato pagamenti anticipati di DM 160.000, DM 58.000 e DM 272.500 di cui ai modelli *B*-Import numeri 2225498, 2225502 e 3502988 rilasciati in date 19 gennaio, 19 gennaio e 22 agosto 1973 dalla Banca popolare di Novara, sede di Torino, per l'importazione di due comandi controlli per presse del valore complessivo di DM 545.000 di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino in più riprese tra il 3 novembre 1973 e il 17 gennaio 1974 con ritardi fra i quarantaquattro e i duecentouno giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 811560 dell'11 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i ritardi di spedizione da parte del fornitore estero devono parzialmente essere imputati all'operatore italiano, che ha mancato di fornire in tempo utile disegni e materiali necessari per l'espletamento dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.M.B.I. S.p.a. di Borgaro Torinese (Torino), mediante fidejussione della Banca popolare di Verona nella misura del 5 % di DM 490.500 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grandi motori Trieste S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle tra-

sgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Grandi motori Trieste S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Kr.Sv. 342.039,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4871762 rilasciato in data 27 gennaio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Trieste, per l'importazione di scambiatori di calore di origine Svezia e provenienza Svezia è del valore complessivo di Kr.Sv. 380.044;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 25 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centodiciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ,ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 51863 del 20 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce era arrivata in Italia il 3 gennaio 1975 e cioè anteriormente alla data del suddetto pagamento anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grandi motori Trieste S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Trieste, nella misura del 5 % di Kr.Sv. 342.039,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, stabilimento di Vigone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compensati Superga, stabilimento di Vigone (Torino), con effetto dal 9 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, stabilimento di Vigone (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2800)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, con effetto dal 25 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, con effetto dal 15 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno con effetto dal 1° ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Bicocca, Settimo Torinese, Livorno, Villafranca Tirrena, Tivoli e nell'azienda di Seregno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, n. 10.8645/10089.G.30 (55), la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto sig. Giugni Umberto con testamento olografo 26 settembre 1960, pubblicato l'11 ottobre 1973 per atti del notaio dott. Antonio Peruzzi, al n. 56462 di repertorio, fasc. n. 4594, registrato a Firenze il 20 ottobre 1973 al n. 70484, vol. 71, consistente nella casa del *de cuius* sita in Firenze, via Pietro Carnesecchi n. 11.

(2003)

Autorizzazione al comune di Petacciato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Petacciato (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251/M)

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Ripabottoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252/M)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Provvidenti (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.881.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253/M)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254/M)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255/M)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256/M)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257/M)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258/M)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259/M)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260/M)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di S. Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.569.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262/M)

Autorizzazione al comune di S. Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di S. Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263/M)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2264/M)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Sandonaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2265/M)

Autorizzazione al comune di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Campoli Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2266/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2267/M)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 696.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2268/M)

Autorizzazione al comune di Vallata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Vallata (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2269/M)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2270/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2271/M)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2272/M)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2273/M)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2274/M)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2275/M)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276/M)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277/M)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278/M)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279/M)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280/M)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281/M)

Autorizzazione al comune di Agerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Agerola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.611.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284/M)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2286/M)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2287/M)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288/M)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289/M)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290/M)

Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Ceprano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291/M)

Autorizzazione al comune di Casalvieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Casalvieri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292/M)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1977, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293/M)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294/M)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295/M)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 76.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296/M)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297/M)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2298/M)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299/M)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2301/M)

Autorizzazione al comune di Roccascalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Roccascalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302/M)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303/M)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304/M)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305/M)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ricostituzione del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1977-80

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1976, registrato dalla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 37, è stato ricostituito il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1977-80.

(2809)

Approvazione dello statuto del consorzio interregionale di bonifica montana del « Trigno Chietino », in Castiglione Messer Marino.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, n. 534, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile del consorzio interregionale di bonifica montana del « Trigno Chietino », in Castiglione Messer Marino (Chieti), deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 14 dicembre 1976.

(2811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 16 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887 —	887 —	886.80	887 —	887 —	887 —	886,90	887 —	887 —	887 —
Dollaro canadese	839,50	839,50	840 —	839,50	840 —	839,50	839,50	839,50	839,50	839,50
Franco svizzero	346,34	346,34	346,45	346,34	346,50	346.30	346,34	346,34	346,34	346,35
Corona danese	151 —	151 —	151 —	151 —	151,05	151 —	151,04	151 —	151 —	151 —
Corona norvegese	168,60	168,60	168,50	168,60	168,60	168,50	168,58	168,60	168,60	168,60
Corona svedese	210,07	210,07	209,90	210,07	210,08	207,05	210,04	210,07	210,07	210,07
Fiorino olandese	354,99	354,99	354,80	354,99	355,08	354,98	354,96	354,99	354,99	355 —
Franco belga	24,167	24,167	24,10	24,167	24,16	24,15	24,167	24,167	24,167	24,16
Franco francese	177,85	177,85	177,85	177,85	177,88	177,88	177,87	177,85	177,85	177,85
Lira sterlina	1525,25	1525,25	1526,25	1525,25	1525 —	1525,20	1525,05	1525,25	1525,25	1525,25
Marco germanico	370,30	370,30	370,20	370,30	370,30	370,30	370,24	370,30	370,30	370,30
Scellino austriaco	52,169	52,169	52,18	52,169	52,19	52,15	52,16	52,169	52,169	52,16
Escudo portoghese	22,89	22,89	22,85	22,89	22,91	22,88	22,88	22,89	22,89	22,89
Peseta spagnola	12,909	12,909	12,9025	12,909	12,90	12,90	12,9090	12,909	12,909	12,90
Yen giapponese	3,148	3,148	3,17	3,148	3,153	3,14	3,149	3,148	3,148	3,14

Media dei titoli del 16 marzo 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	83,350
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,125
» 5 % (Ricostruzione)	98 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,375
» 5,50 % » » 1968-83	75,500
» 5,50 % » » 1969-84	74,625
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82.325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99.90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978	93,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,400
» » 9 % 1980	87,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,95
Dollaro canadese	839,50
Franco svizzero	346,34
Corona danese	151,02
Corona norvegese	168,59
Corona svedese	210,055
Fiorino olandese	354,975
Franco belga	24,167
Franco francese	177,86
Lira sterlina	1525,15
Marco germanico	370,27
Scellino austriaco	52,164
Escudo portoghese	22,885
Peseta spagnola	12,909
Yen giapponese	3,148

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 297 mod. cambio rend. 5 %. — Data: 11 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, via San Basilio n. 15, Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 48.935.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1742)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Somma Lombardo

Con decreto 14 febbraio 1977, n. 52, è stata trasferita, dal demanio pubblico (ramo Difesa-Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato, una parte dei terreni costituenti il sedime dell'aeroporto della Malpensa, contraddistinti, nel catasto del comune censuario di Somma Lombardo (Varese), alla pagina n. 7658, con parte della particella 13713, della superficie di mq 1060 (millesessanta).

(2527)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Riduzione da tre ad uno del numero dei commissari liquidatori della Società finanziaria italiana S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 febbraio 1964 che ha posto in liquidazione la Società finanziaria italiana S.p.a., con sede in Milano, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 17 febbraio 1964 con il quale i signori prof. Tancredi Bianchi, avv. Vincenzo Storoni, rag. Ferdinando Tesi sono stati nominati commissari liquidatori della Società finanziaria italiana S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme della liquidazione coatta indicate nelle premesse;

Considerato che i signori prof. Tancredi Bianchi e avvocato Vincenzo Storoni hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto che, in relazione alle diminuite esigenze della procedura, non si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

E' ridotto da tre a uno il numero dei commissari liquidatori della Società finanziaria italiana S p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente attribuzione dei poteri di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni al commissario liquidatore rimasto in carica, rag. Ferdinando Tesi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1º marzo 1977

Il Governatore: BAFFI

(2528)

Autorizzazione alla Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 agosto 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la determinazione assunta dal commissario liquidatore della Banca popolare di Foggia, sentito il comitato di sorveglianza, in data 16 dicembre 1975 per la cessione delle attività e passività alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia);

Vista la deliberazione assunta in data 16 dicembre 1975 dal consiglio di amministrazione della Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), per il rilievo delle attività e passività della predetta Banca popolare di Foggia in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Banca popolare di Foggia e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Foggia, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Banca popolare di Foggia e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Apricena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(2721)

Conferma del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'11 febbraio 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Solarussa (Cagliari), in liquidazione coatta, è stata confermata la nomina del dott. Carlo Sanna a presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2230)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «Beato Tommaso» di Cori, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 31 gennaio 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana «Beato Tommaso» di Cori, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cori (Latina), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 11 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1976.

(2722)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in matematica o fisica o ingegneria;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impigati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

Presidente:

comandante in seconda dell'Accademia, direttore degli studi.

Membri:

professore titolare della cattedra alla quale si provvede;
tre professori di Università o dell'Accademia.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, numero 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1976
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 68

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . . (prov. di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . .,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. di . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . rilasciato da . . nell'anno accademico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . . .

Data, .

Firma (5) . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

esposizione di un argomento relativo al corso di analisi matematica per il biennio di ingegneria od al corso di programmazione di calcolatori elettronici.

Prova orale:

colloquio su argomenti di analisi matematica.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(2730)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «guardiano» comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 50 dell'11 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1976, registro n. 48 Difesa, foglio n. 345, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «guardiano» comune.

(2247)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «guardiano» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 141, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «guardiano» qualificato.

(2248)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «falegname - lucidatore di mobili» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 342, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «falegname - lucidatore di mobili» qualificato.

(2249)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «muratore - piastrellista» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 343, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «muratore - piastrellista» qualificato.

(2250)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «falegname - falegname in genere» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 386, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «falegname - falegname in genere» qualificato.

(2251)

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorsi a tre posti di assistente tecnico-professionale e a tre posti di agente tecnico-professionale

Sono indetti pubblici concorsi a:

tre posti di assistente tecnico-professionale (ex carriera di concetto), per esami. Titolo di studio richiesto: diploma di istituto tecnico nautico o diploma di perito industriale capo-tecnico o diploma di geometra;

tre posti di agente tecnico-professionale (ex operaio comune), per titoli e prova attitudinale. Titolo di studio richiesto: licenza della quinta elementare.

Per entrambi i concorsi i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32, salvo elevazioni di legge e sino al limite massimo di anni 40.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(2901)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo, terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bianco Benedetto, nato a Mazara del Vallo il 6 novembre 1925;

Cubesi Giuseppe, nato a Sarno il 26 febbraio 1935;

Esposito Antonio, nato a Sassari il 4 maggio 1931;

Pellis Paolo, nato a Udine il 5 dicembre 1930;

Pezzani Massimino, nato a Parma l'8 novembre 1924;

Romano Antonio, nato a Mileto il 2 settembre 1929;

Tangorra Francesco, nato a Santeramo in Colle il 14 aprile 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

D'Avossa Tullio, nato a Pola il 4 ottobre 1927;

Galfo Egidio, nato a Floridia il 28 giugno 1929;

Meriggi Giovanni, nato a Velezzo Lomellina il 21 agosto 1923;

Robello Nicolò, nato a Varazze il 22 luglio 1924;

Semino Giorgio, nato ad Avolasca il 17 luglio 1928;

Tapparelli Ettore, nato a Trento il 25 settembre 1927;

Pietroiusti Guido, nato ad Avezzano il 12 aprile 1924.

Art. 3.

Il sottondicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Rebuffi Arino, nato a Venezia il 13 novembre 1926.

Art. 4.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in rapporto al mutamento delle singole situazioni ed alle successive domande che verranno inoltrate a codesto Ministero.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2533)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 116/San. prot. n. 13793 del 2 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione d'esami e constatato, per quanto riguarda la designazione del componente da scegliersi tra la terna di medici condotti, che il dottor Valcamonico ed il dott. Antoci hanno ottenuto lo stesso numero di segnalazione da parte dei comuni, per cui occorre far riferimento al requisito dell'età per prescegliere il nominativo del sanitario che dovrà far parte della commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti n. 1383 dell'11 settembre 1975 e n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Matromatteo dott. Lucio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Coco dott. Guido, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Brescia;

Marinone prof. Giuseppe, primario medico presso l'ospedale civile di Brescia;

Bicci dott. Raffaello, primario chirurgo presso l'ospedale di Iseo;

Valcamonico dott. Giuseppe, medico condotto di Orziveċo.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Brescia, addì 6 dicembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale
SEMPRARO

(2612)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia, presso l'ospedale di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(2821)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico (a tempo pieno);
un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(2848)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia toracico-polmonare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia toracico-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(2847)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2844)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di traumatologia;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(2858)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(2822)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(2823)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2836)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2837)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(2843)

OSPEDALE DI MONTEGRANARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegranaro (Ascoli Piceno).

(2819)

OSPEDALE « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione del Lago (Perugia).

(2820)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(2841)

OSPEDALE CIVILE « S. CASA » DI LORETO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(2842)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(2845)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETÀ » DI CAMERINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto medico del laboratorio autonomo di analisi cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Camerino (Macerata).

(2846)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2838)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(2839)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Si fa inoltre presente che sarà tenuto conto nello svolgimento del concorso, di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(2840)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770770)